



COMUNE DI CIRCELLO

PROVINCIA DI BENEVENTO

- Indirizzo: Via Roma, 50 - 82020 Circello (BN) - Telefono/Fax: 0824.937201/937523/0824.937287 - PEC: circello@pec.it - www.comune.circello.bn.it -

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35 DEL 22/07/2020	OGGETTO: PROGETTO DI BILANCIO ARMONIZZATO 2020-2022 – MANOVRA SU TRIBUTI E ADDIZIONALI: IMU-TASI– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.
-------------------------	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **12:53** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge.

Presiede l'adunanza Il Sindaco **Gianclaudio GOLIA** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	GOLIA GIANCLAUDIO	Si	
Vicesindaco	IARUSSO GABRIELE	Si	
Assessore	GOLIA VINCENZO		Si

Totale Presenti: 2	Totale Assenti: 1
---------------------------	--------------------------

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Fabiana MERCALDO**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

- Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere:

Favorevole

Data: **22/07/2020**

Responsabile SETTORE 2

f.to Celestino GOLIA

- Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere:

Favorevole

Data: **22/07/2020**

Responsabile SETTORE 2

f.to Celestino GOLIA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale;

VISTO :

- Il D.Lgs n. 267/2000;
- i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di settore ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgsn. 267/2000;

PRESO ATTO che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., nel caso di specie in quanto gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d'interesse come previsto dal piano triennale della prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 31/01/2019.

All'UNANIMITÀ dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI FAR RINVIO alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del presente verbale.

DI DEMANDARE ai competenti responsabili dei servizi l'adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

**OGGETTO: PROGETTO DI BILANCIO ARMONIZZATO 2020-2022 – MANOVRA SU TRIBUTI E ADDIZIONALI: IMU-TASI-
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

IL PROPONENTE

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 118 del 23/6/2011, come integrato e modificato dal D.Lgs. 126 del 10/8/2014, ha introdotto dal 1/1/2015 l'armonizzazione dei principi contabili per gli Enti Locali;
- in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del D.Lgs. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;
- le normative innanzi richiamate hanno sostanzialmente innovato le disposizioni di cui al Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, di seguito indicato T.U.E.L., di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
- l'articolo 172 del T.U.E.L., prevede, al primo comma lettera c), l'adozione di una deliberazione, costituente allegato al bilancio, con la quale i Comuni determinano le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito tra l'altro per i tributi locali e le addizionali;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con atto di C.C. n° 15 del 30/3/2016, al Capo II Titoli I-III e IV disciplina le varie fasi di programmazione finanziaria;

RITENUTO, relativamente all'IMU-TASI, che:

- La Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160) ha attuato l'unificazione IMU – Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU (commi 738-783) definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente;
- Il relativo regolamento di disciplina, vistato favorevolmente dal Revisore dei Conti è stato approvato dal Consiglio Comunale, con atto n° 15 del 29/6/2020, esecutivo;
- la disciplina normativa derivata dall'unificazione rappresenta una semplificazione rilevante, sia per i Comuni che per i contribuenti, rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi, fondati sulla stessa base imponibile e sulla medesima platea di contribuenti. Essa rappresenta anche un'opportunità, poiché consente l'attivazione di facoltà da parte dei Comuni, in parte già vigenti con l'ICI ed in parte nuove, che permettono una gestione del prelievo più ordinata ed efficace;
- Il nuovo regolamento IMU approvato è stato predisposto con l'obiettivo precipuo di valorizzare gli ambiti discrezionali rimessi dalla legge alla potestà regolamentare del Comune;
- Relativamente alle aliquote IMU è opportuno ricordare che per il 2020 non trova applicazione il dispositivo di cui al comma 756 della legge di bilancio corrente anno (160/2019) in materia di predeterminazione delle facoltà di differenziazione delle aliquote sulla base di una griglia messa a disposizione dal Mef. Su questo aspetto è intervenuto il Mef con la Risoluzione n.1/DF del 18 febbraio 2020: *“atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.”*
- Il Mef precisa altresì che per l'anno 2020, la trasmissione al portale del Federalismo fiscale della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa. Giova ricordare che i provvedimenti IMU, per quanto disposto dal comma 779 della legge n. 160 del 2019, acquisteranno efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicati entro il termine stabilito per legge e che, a tal fine, la trasmissione degli atti al Mef deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre;
- È opportuno evidenziare che *stante il carattere transitorio della disciplina 2020*, nelle more del sistema di cui al citato comma 756 della legge di bilancio, appare opportuno che – fermi restando gli eventuali interventi

emergenziali correlati al COVID-19 – le potestà di diversificazione delle aliquote non vengano ulteriormente ampliate rispetto agli schemi già seguiti fino allo scorso anno, così da limitare le necessità di adeguamento nel 2021 per l'obbligo di coerenza con lo schema di riferimento che il Mef determinerà nei prossimi mesi;

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- il comma 755 dell'articolo 1 della legge di bilancio consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento sino all'1,14 per cento – al fine di recuperare l'ex maggiorazione Tasi dello 0,08 per cento – solo con riferimento alle categorie "altri fabbricati" ed aree fabbricabili, di cui al comma 754. Rispetto al 2019, è venuta meno, per un'imprecisione normativa oggetto di diverse proposte emendative predisposte da ANCI, la possibilità di applicare la maggiorazione Tasi sui fabbricati di categoria D, sui fabbricati merce e sulle abitazioni di lusso. Imprecisione che si confida sarà presto corretta dal Legislatore, al fine di garantire l'invarianza di gettito della nuova IMU rispetto ai prelievi preesistenti, che altrimenti dovrà essere debitamente compensata;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

ATTESO che:

- **con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 23/9/2014**, pubblicata sul portale del Federalismo fiscale, nel rispetto del limite di sommatoria IMU-TASI (10,60 per mille) previsto dal comma 677 della legge 147/2013 e s.m e i. **dal 2014 sono state determinate le seguenti aliquote IMU per le seguenti tipologie di immobili confermate sino al 2019:**
 - 1) aliquota 5,4 per mille (0,54%) con detrazione annua di € 200,00, per le abitazioni principali di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - 2) aliquota 8,40 per mille (0,84%) per le aree fabbricabili, per i fabbricati a disposizione e altri immobili;
 - 3) aliquota del 7,60 per mille (0,76%), quindi senza maggiorazione, per fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D" (risorse riservate allo Stato nella misura standard dello 0,76%)
- **con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 5/9/2014**, pubblicata sul portale del federalismo fiscale, nel rispetto del limite di sommatoria IMU-TASI (10,60 per mille) previsto dal comma 677 della legge 147/2013 e s.m e i. **dal 2014 sono state determinate le seguenti aliquote TASI per le seguenti tipologie di immobili confermate sino al 2019:**
 - 1) aliquota 2,00 per mille (0,20%) per le abitazioni principali e relative pertinenze, nonché a quelle assimilate, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - 2) aliquota 1,00 per mille (0,10%) per i fabbricati rurali strumentali ex comma 678 articolo 1) della legge di stabilità 2014 n° 147/2013 e s.m. e i.;
 - 3) la non applicazione di alcuna detrazione di cui al comma 731 della suddetta legge di stabilità 2014;
 - 4) la ripartizione percentuale del tributo nella misura del 90% a carico del proprietario e del 10% a carico dell'occupante;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019, relativamente alle aliquote **IMU-TASI** da stabilire, ex articolo 1) dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

RITENUTO ancora che:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- il decreto-legge 17/3/2020, n° 18 (decreto crescita), convertito in legge n° 27 del 24/4/2020, a sua volta integrato e modificato dal d.l. 34 del 19/5/2020 (decreto rinascita), convertito nella legge n° 77 del 17/7/2020, relativi ai provvedimenti connessi alla situazione di emergenza COVID-19:
 - all'articolo 106, comma 3-bis, differisce al 30/9/2020 il termine entro cui gli enti locali dovranno approvare il bilancio di previsione;

- all'articolo 138 allinea i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie al suddetto nuovo termine di approvazione del bilancio (30 settembre) abrogando di fatto le norme che prevedevano una diversa tempistica;

ATTESO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire un gettito IMU cospicuo al netto della quota di alimentazione del FSC;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 [fino a 6] per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 [fino a 1] per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 [fino a 2,5] per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,40 [fino a 10,6] per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,40 [fino a 10,6 oltre alla misura della "maggiorazione ex-Tasi" eventualmente già applicata] per mille;
- 6) terreni agricoli: esente in questo comune classificato montano aliquota pari allo 0,00 [fino a 10,6] per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,40 [fino a 10,6] per mille.

RILEVATI acquisiti:

- il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
- il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

TUTTO CIO' PREMESSO, PRESO ATTO DI QUANTO INNANZI PRECEDE, IL SOTTOSCRITTO PROPONENTE INVITA LA GIUNTA COMUNALE A FORMULARE AL CONSIGLIO COMUNALE, STANTE LA COMPETENZA ESCLUSIVA DI QUEST'ULTIMO IN MATERIA TRIBUTARIA, UNA PROPOSTA DI ADOZIONE DI UNA DELIBERAZIONE ARTICOLATA NEL SENSO CHE SEGUE:

DI RITENERE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della deliberazione;

DI PROPORRE, in ossequio alle disposizioni normative che precedono, **al Consiglio Comunale** la approvazione delle seguenti aliquote IMU-TASI per l'anno **2020**:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,40 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,40 per mille;
- 6) terreni agricoli: esenti perché comune montano aliquota pari allo 0,00 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,40 per mille.

DI DARE ATTO che la deliberazione consiliare da adottare:

- entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
- ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Economico/Finanziario, tutti gli adempimenti conseguenti ad intervenuta approvazione da parte del Consiglio della presente proposta di deliberazione;

DI DARE ATTO che il parere del Revisore dei Conti sul presente provvedimento, sarà richiesto ed acquisito ai sensi e per gli effetti dell'art.239, comma 1, lettera b), punto 1), del T.U.E.L., successivamente alla definizione e adozione degli atti tributari;

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Proponente

[]CELESTINO GOLIA

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Gianclaudio GOLIA

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Fabiana MERCALDO

La presente deliberazione:

È pubblicata all'albo online il **22/07/2020** al n. **368/2020** per rimanerci quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, li / /

IL MESSO COMUNALE
f.to Lucio Antimo PETTI

ATTESTA

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Fabiana MERCALDO

La presente copia è conforme all'originale agli atti, per usi amministrativi.

Dalla Residenza comunale, li / /

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Fabiana MERCALDO
